



CITTA' DI CHIERI

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 133 Chieri, 30/06/2017

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLE PIAZZE FRANCONA, GALLINA E ITALIA

Il Dirigente Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

- Vista la richiesta di emissione di ordinanza del 29/06/2017 da parte dell'Arch. Silvia Graglia, referente del C.C.S. – Consorzio Chierese per i Servizi, tendente ad ottenere la temporanea istituzione del divieto di sosta in PIAZZA ITALIA, PIAZZA GALLINA E PIAZZA FRANCONA, al fine di agevolare le operazioni di spazzamento meccanizzato e manuale rispettivamente nelle date 11, 12 e 13 luglio 2017 con orari 06.00-08.00, 08.00-10.00 e 06.00-08.00 per operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato;
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento del Comando di Polizia Municipale in merito alla viabilità in quanto lo spazio richiesto è normalmente destinato alla sosta dei veicoli;
- Visti gli articoli 2, 6, 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285;
- Visti gli articoli 5 - 8° comma, 6 - 4° comma lett. f), 7- 1° comma, lettera a) del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con Decreto Legislativo 30/04/92 n.285;
- Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modifiche;
- Visto il Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 – art. 107;
- Visto il Decreto Sindacale n° 44 del 24/12/2014;

ORDINA

- 1 L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in:
 - PIAZZA ITALIA (Pessione), su tutta la piazza il giorno 11/07/2017 dalle ore 06,00 alle ore 08,00;
 - PIAZZA GALLINA, su tutta la piazza il giorno 12/07/2017, dalle ore 06,00 alle ore 08,00;
 - PIAZZA FRANCONA, su tutta la piazza, il giorno 13/07/2017 dalle ore 08,00 alle ore 10,00;
per le motivazioni in premessa specificate.
- 2 Al Consorzio Chierese per i Servizi la collocazione della segnaletica verticale a norma del vigente codice della strada e la rimozione della stessa a conclusione delle operazioni in premessa indicate;
- 3 Al personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza e l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- Che variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale addetto al servizio di Polizia Municipale.
- Che, a norma dell'articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione;
- In relazione al disposto dell'articolo 37- comma 3 del Decreto Legislativo 285/1992 sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica N.495 del 16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni;

- Che a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante della Polizia Municipale Carla QUARANTA;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL DIRIGENTE
Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
Federico Battel / INFOCERT SPA